

(N. 1525)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 2 febbraio 1951 (V. Stampato N. 1686)

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 FEBBRAIO 1951

Nuovo termine di presentazione delle domande di contributo statale per
la traslazione delle salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le domande per ottenere il contributo statale previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 624, per la traslazione delle salme dei Caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, possono essere presentate al Ministero della difesa (Commissariato generale onoranze ai caduti) fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa presunta di lire 66 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1950-51, concernente il fondo a disposizione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

MARTINO.